COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 29/09/2023

FATTO

Nell'atto introduttivo il ricorrente espone i seguenti fatti:
- di intrattenere con l'intermediario resistente due conti correnti e un rapporto di carta di pagamento;
- con comunicazioni del 12 e 15 luglio 2022, l'intermediario comunicava la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto quadro del conto corrente;
- le modifiche unilaterali avevano ad oggetto le voci di costo presenti nel Foglio Informativo di conto corrente ordinario in vigore nel 2020, che dovevano essere maggiorate di una aliquota inflattiva pari al 9,06% a far data dal 30 settembre 2022;
- il giustificato motivo indicato nelle comunicazioni era riferito alla circostanza che "l'indice armonizzato per i prezzi al consumo (IPCA)*, gestito da ISTAT, che considera nel suo paniere prodotti e servizi di cui la banca si avvale per lo svolgimento della sua attività, ha evidenziato nel periodo compreso tra gennaio 2021 e maggio 2022 un incremento pari a 9,84%*".

Sulla base di questi fatti il ricorrente deduce l'illegittimità della proposta di modifica unilaterale ed il ripristino delle originarie condizioni contrattuali.
L'intermediario nelle controdeduzioni eccepisce l'inammissibilità del ricorso ed in subordine nel merito che la proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente è stata effettuata ai sensi degli artt. 118 e 126 *sexies* del T.U.B. ed in virtù dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto.
L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'efficacia della modifica unilaterale delle condizioni di due contratti di conto corrente intrattenuti dal ricorrente con l'intermediario resistente.
Parte convenuta ha previsto l'aumento di alcune voci di costo presenti nel "*foglio informativo di conto corrente ordinario"*, che il ricorrente contesta, chiedendo il ripristino delle condizioni originarie
In particolare, la proposta di modifica unilaterale ha ad oggetto l'introduzione di costi originariamente indicati in contratto come pari a zero per servizi già erogati dalla banca**.**
Come è noto lo *ius variandi* può essere esercitato al solo fine di modificare clausole o condizioni previste in contratto.
Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 141/2010 è attribuito all'intermediario il diritto di modificare esclusivamente le pattuizioni che già disciplinano il rapporto contrattuale intrattenuto con la controparte.
Il potere di modifica di cui all'art. 118 T.U.B., costituendo una eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto in mancanza di accordo delle parti, non può invece spingersi sino al punto di introdurre nuove condizioni tali da incidere sull'equilibrio contrattuale.
Orbene, a giudizio del Collegio, la possibilità per l'intermediario di operare una modifica nel senso sopra indicato deve ritenersi sussistente nella misura in cui il contratto già preveda la remunerazione di un servizio offerto dall'intermediario.
Per converso l'introduzione di un corrispettivo a fronte di una prestazione originariamente prevista a titolo gratuito determinerebbe la sostanziale alterazione del rapporto contrattuale.
Ed infatti, verrebbe modificata in modo sostanziale la natura del rapporto con riguardo a tale prestazione, la quale non sarebbe più eseguita a titolo gratuito, bensì a titolo oneroso.
Non si tratterebbe di modificare il *quantum* della prestazione ma di alterarne la causa e, pertanto, la qualificazione giuridica. A tal fine, è necessario che il contratto sia modificato di comune accordo tra le parti non potendosi riconoscere il diritto della banca di introdurre un corrispettivo non previsto (ed anzi implicitamente escluso).
Questa fattispecie non può rientrare nelle ipotesi di variazione ritenute ammissibili dall'art. 118 T.U.B. e per le ragioni esposte il ricorso è meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'inefficacia della proposta di modifica unilaterale e, per l'effetto, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente quanto indebitamente percepito.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA